



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

CHIARIMENTO N. 2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO SITO IN VIA F. LIPPI A QUARRATA. CIG: 0553806729

SI RENDE NOTO

- che è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:

“...omissis... Una ditta in possesso di categoria **OG1 classe QUARTA** partecipa alla gara in **ATI VERTICALE da costituire** con una Ditta che abbia la categoria a qualificazione obbligatoria OS28. **Al punto aa3)** dell'allegato 3) dove viene richiesta la quota di partecipazione al raggruppamento, **deve indicare il 100%** e a sua volta la DITTA MANDANTE nel loro allegato 3) **deve indicare il 100%** ? oppure va indicata la percentuale dei lavori, rapportata all'importo totale dell'appalto?. ...omissis...”

- che è stato risposto come segue:

In caso di ATI, che sia verticale o orizzontale, la partecipazione al raggruppamento delle singole imprese non potrà mai essere pari al 100%. E' altresì vero che l'obbligo di indicare le percentuali di partecipazione al raggruppamento è previsto, ed è funzionale in particolare, per le ATI orizzontali.

Nel caso di ATI verticali, come quella di cui al quesito, la quota di partecipazione è data dalla stessa qualificazione posseduta, nel senso che la capogruppo svolgerà necessariamente le lavorazioni della categoria prevalente e delle scorporabili a qualificazione non obbligatoria, mentre la mandante eseguirà i lavori della categoria OS 28. Quindi, per il principio per cui vi deve essere corrispondenza tra la quota di qualificazione e la quota di partecipazione, nonché tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, la quota di partecipazione è conseguenza diretta della stessa qualificazione. Un concorrente che voglia quindi partecipare in ATI verticale potrebbe indicare, anziché la quota percentuale, la categoria di lavori svolta. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del DPR 554/1999, la quota di lavorazione della categoria scorporabile non posseduta dovrà essere computata in capo alla capogruppo (ai fini della partecipazione al raggruppamento).

Quarrata, li 08/11/2010